

Tabella Di Sintesi

Questo il quadro di sintesi delle principali sentenze in materia di revocatoria delle rimesse bancarie

	Tribunale di Milano Sentenza del 27/03/2008 n. 3979	Tribunale di Monza Sentenza del 3/09/2008	Tribunale di Milano Sentenza del 25/05/2009 n. 6946	Tribunale di Milano Sentenza del 21/07/2009	Cassazione Civile Sentenza del 7/10/2010 n. 20834	Tribunale di Udine Sentenza del 24/02/2011 n. 293	Tribunale di Siracusa Sentenza del 20/04/2011 n. 453	Tribunale di Bologna Sentenza del 4/08/2011 n. 2167/2011	Tribunale di Ferrara Sentenza del 14/05/2012 n. 658/12 (n. 659/12, uguale)
Riferimento al FIDO	ne va tenuto conto	irrilevante	irrilevante	ne va tenuto conto	ne va tenuto conto, ma solo per rimesse né consistenti né durevoli	irrilevante	irrilevante	irrilevante	irrilevante
Saldo da considerare	non si è pronunciato	non si è pronunciato	disponibile	non si è pronunciato	non si è pronunciato	non si è pronunciato	non si è pronunciato	non si è pronunciato	non si è pronunciato
Ordine operazioni	non si è pronunciato	non si è pronunciato	da estratto conto	non si è pronunciato	non si è pronunciato	non si è pronunciato	non si è pronunciato	non si è pronunciato	non si è pronunciato
Consistenza	10% del rientro	7% del debito	> rimessa media post accredito	10% del rientro	onere della prova della banca	riferito al debito complessivo	riferita all'entità dell'esposizione debitoria massima e al momento dell'operazione e dall'entità media delle entrate e delle uscite	arbitraria l'applicazione del 10% del rientro, si deve guardare all'andamento complessivo del conto.	rimessa media <i>post</i> accredito
Durevolezza	10 giorni	apprezzabile lasso di tempo	intervallo rimesse consistenti / utilizzo (anche ridotto) > media rimesse consistenti	lasso di tempo variabile maggiore di una settimana	onere della prova della banca	riferito al debito complessivo	la durevolezza va determinata tenuto conto della frequenza delle movimentazioni		intervallo rimesse consistenti / utilizzo (anche ridotto) > media rimesse consistenti
Art. 70 I. fall. (rientro)	limite massimo sempre applicabile	non si è pronunciato	non si applica il limite dell'art. 70 a fallimento dichiarato <i>ante</i> 1/01/2008	limite massimo sempre applicabile <i>esente ante</i> 1/01/2008	limite massimo sempre applicabile. Nuova norma di interpretazione autentica differita!	limite massimo sempre applicabile: - riferito a tutti i conti; - onere del conteggio della banca. In assenza, revocabilità piena ex art. 67 I. fall.		applicabile anche <i>ante</i> 1/01/2008	non applicabile <i>ante</i> 1/01/2008
Altro									- pagamento mutuo da conto attivo revocabile - incassi anticipi <i>export</i> revocabili

Altre sentenze:

-Tribunale di Brescia, 29/04/2008;

-Tribunale di Pescara, n. 4 dell'8/02/2008 - 14/03/2008, trattano aspetti meno completi;

-Corte d'Appello de L'Aquila, n. 334 del 30/03/2011, che ha anche escluso il riferimento al fido per la nuova revocatoria;

-Tribunale di Pescara, n. 1315/11 del 26 luglio 2011, che ritiene revocabile il rientro ex art. 70 I. fall. su base "contabile", escludendo le operazioni intermedie;

-Tribunale di Siracusa, n. 1123 del 12/10/2011 ha specificato che durevolezza e consistenza sono concetti che devono essere riferiti al rientro, non all'esposizione debitoria e nemmeno alle rimesse;

-Tribunale di Udine, n. 549/11 del 16/11/2012, secondo cui appare rilevante la differenza tra conto scoperto e affidato, salvo comunque revocare il rientro su conto con fido revocato.